



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004368 - 13/04/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:bst

Roma, 12 APR. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bergamo
Rotonda dei Mille, 1
24122 Bergamo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 48/2011 – Irrogazione sanzioni nell'ambito di procedimenti disciplinari

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere, pervenuta in data 16 febbraio 2011 (ns. prot. 1951/2011), con la quale si chiede: 1) se sia possibile comminare la sanzione della sospensione o della radiazione a conclusione di un procedimento disciplinare istruito a carico di un iscritto per il quale è in corso la sospensione per morosità ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 139/2005; 2) se sia possibile irrogare le dette sanzioni ad un iscritto irreperibile presso i recapiti comunicati all'Ordine e per il quale risulta essere in corso la pratica della cancellazione della residenza da parte del Comune di riferimento, si osserva quanto segue.

Quanto al primo quesito si ritiene che le sanzioni della sospensione o della radiazione possano essere irrogate anche a carico di un iscritto per il quale sia in corso la sospensione per morosità.

Con riguardo al secondo quesito, si evidenzia che il comma 3 dell'art. 49 del d.lgs. 139/2005 prevede che al procedimento disciplinare si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto, le norme del codice di procedura civile. Tali norme ammettono che la notifica alla parte irreperibile, o il cui domicilio, dimora e residenza siano sconosciuti, sia validamente effettuata nelle forme alternative previste dallo stesso codice senza che ciò - purché siano state rispettate le forme di legge - impedisca o invalidi il procedimento. Deve dunque ritenersi possibile l'irrogazione di sanzioni disciplinari ad un iscritto irreperibile, con l'avvertenza che la notificazione dovrà seguire le forme di cui all'art. 140 c.p.c. nel caso di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia dell'atto, oppure quelle di cui all'art. 143 c.p.c. nel caso in cui siano sconosciuti la residenza, la dimora ed il domicilio.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione